



COMUNE DI CONDOVE

PROVINCIA DI TORINO

POLIZIA MUNICIPALE

tel. 011.9636100 – fax 011.9644112 e-mail: vigili@comune.condove.to.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI
E TRATTENIMENTI PUBBLICI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 34 DEL 28.06.2006

**MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONI DI C.C.
N. 28 DEL 17.05.2007 E N. 38 DEL 27.06.2007.**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'articolo 9 comma 5 della legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina:

- le concessioni di suolo pubblico per l'installazione ricorrente dei parchi di divertimento, dei circhi equestri e di tutte le altre imprese dello spettacolo viaggiante nelle aree pubbliche comunali, il cui elenco viene allegato al presente Regolamento (Allegato A);
- l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimento svolta dagli spettacoli viaggianti (circhi, giostre, balli ecc.) in occasione di sagre, fiere, feste patronali, ecc.
- persegue il fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di: pubblica sicurezza, ordine pubblico, pubblica incolumità anche in conformità a principi di ordine tecnico/manutentivo.

Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti e parchi divertimento saranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili opportunamente dimensionate e comprese nell'allegato A, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Eventuali richieste occasionali e temporanee delle aree di svolgimento di spettacoli pubblici saranno approvate con determinazione dirigenziale e non costituiranno variazione al presente regolamento.

Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale.

ART. 2 - FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" artt. 68 e 69;
- Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" Titolo III;
- Codice Penale art. 666;
- Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- Elenco attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 approvato con decreti interministeriali del 23.04.1969, 22.07.1981, 10.01.1985, 01.06.1989, 10.11.1990, 10.04.1991, 09.04.1993, 23.07.1997, 08.08.2001;
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;

ART. 3 - SPETTACOLI VIAGGIANTI

Sono considerati spettacoli viaggianti, secondo il dettato dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968 n. 337, le attività spettacolari in genere, compresi i circhi equestri, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi divertimento, anche se installati in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina del Regolamento i singoli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

ART. 4 - DISCIPLINA RELATIVA AGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Gli spettacoli ed i trattenimenti svolti in luogo pubblico non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, ma solamente al fine di un comune divertimento o passatempo non necessitano del rilascio della licenza prevista dall'art.68 del T.U.L.P.S.

L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia la licenza di cui all'art.69 T.U.L.P.S. per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico anche temporaneamente in baracche o locali provvisori all'aperto da commedianti burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili oppure per spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 T.U.L.P.S.

L'esercizio di piano bar, karaoke o simili è subordinato al rilascio della licenza di cui all'art. 69 succitato, rientrando nella tipologia del trattenimento pubblico previsto al successivo art. 5 del presente regolamento. La relativa istanza dovrà essere presentata al protocollo dell'Ente almeno 15 giorni prima dello svolgimento del trattenimento. La licenza verrà rilasciata dal Servizio Polizia Amministrativa entro i tre giorni precedenti lo spettacolo.

L'esercizio dell'attività svolta nei circhi e nei parchi di divertimento necessita del rilascio della licenza per lo svolgimento dello spettacolo prevista dall'art. 69 T.U.L.P.S. I titolari delle predette attività dovranno inoltre munirsi di licenza di agibilità di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. . Allo scopo verranno esperiti, qualora previsti dalla norma vigente in materia, gli accertamenti tecnici necessari secondo il disposto del DM. 19.08.1996.

Il richiedente, responsabile dell'attività, dovrà prestare:

- a) deposito cauzionale da un minimo di 300,00 € ad un massimo di 5.000,00 €, in relazione al numero e alla tipologia delle attrazioni e alla collocazione delle medesime, presso gli Uffici della Polizia Municipale oppure consegnato "brevi manu" agli Agenti di Polizia Municipale che provvederanno alla riscossione contestualmente all'occupazione dell'area. Il deposito dovuto per gli eventuali danni causati all'area in concessione e a garanzia del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, verrà restituito appena accertata la non esistenza di danni;
- b) produrre la marca da bollo necessaria per il rilascio della concessione medesima e della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

ART. 5 – DEFINIZIONI E CATEGORIE

Per pubblico spettacolo si intende la prestazione artistica cui il pubblico assiste in forma passiva (es. concerti, rappresentazioni recitative ecc.).

Per pubblico trattenimento si intende lo svago o divertimento a cui il pubblico partecipa attivamente (es. balli, giostre ecc.).

Per “circo equestre” si intendono uno o più padiglioni di diversa forma e dimensione, destinati ad ospitare spettacoli ed esibizioni di acrobati, pagliacci, clowns e/o animali ammaestrati comprese le belve feroci.

Per “parco divertimento” si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante organizzate sulle aree pubbliche comunali.

Le “attrazioni dello spettacolo viaggiante” ammesse in un parco divertimento si distinguono nelle seguenti categorie, individuate secondo gli elenchi ufficiali emanati a cura del Ministero competente:

- a) grandi attrazioni
- b) medie attrazioni
- c) piccole attrazioni.

Le attrazioni definite “piccole” dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, funzionanti anche senza la presenza del titolare e/o di personale, con un ingombro massimo di 3 mq. (per esempio pugnometri, oroscopi, calciometri, etc...) ai fini del presente regolamento vengono considerate “piccolissime attrazioni” e non concorrono alla formazione di alcuna graduatoria. Il numero delle “piccolissime attrazioni” non è soggetto a particolari limitazioni, compatibilmente con lo spazio disponibile.

ART. 6 – IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA

I circhi equestri e le imprese dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

CAPO II

CIRCHI EQUESTRI

ART. 7 – ATTIVITA' DEI CIRCHI EQUESTRI

Per lo svolgimento delle attività proprie dei circhi equestri viene individuata l'area verde sita in Via Partigiani Georgiani, nello spazio attiguo all'area ecologica posta nella medesima via. L'utilizzo dell'area è ammesso per un periodo di effettivo spettacolo non superiore a cinque giorni per ogni anno.

La disponibilità dell'area, nel periodo richiesto, è subordinata oltre che all'assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l'accesso all'area stessa anche al verificarsi di eventi che ne interdicano l'occupazione per motivi di sicurezza o pericolosità.

Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio competente.

L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione scientifica CITES, di cui all'art. 4 comma 2 della Legge n° 150/92 e s.m.i.. Tali criteri dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici verrà rilasciata soltanto a coloro che autodichiarino di non aver mai subito condanne per la violazione dell'art.727 del Codice Penale. Le autodichiarazioni che risulteranno false, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, subiranno la revoca immediata di qualunque tipo di autorizzazione o concessione rilasciata.

ART. 8 – DOMANDA DI CONCESSIONE E LICENZA

La domanda di concessione per l'installazione di un circo equestre, redatta in carta da bollo, deve essere presentata direttamente al protocollo comunale o trasmessa a mezzo servizio postale almeno 30 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

Non saranno altresì tenute in considerazione domande pervenute sei mesi prima della data prevista per lo spettacolo. Per la data farà fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta.

La domanda di concessione dell'area per essere validamente esaminata dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- b) le precise dimensioni del circo equestre (lunghezza per larghezza e/o diametro) complete di vano cassa;
- c) le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività;
- d) il periodo di svolgimento del pubblico spettacolo o delle attrazioni;
- e) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.

La licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. verrà rilasciata al richiedente o suo rappresentante e dovrà contenere:

- a) il numero di rappresentazioni o di intrattenimenti di una sola specie per i quali viene rilasciata;
- b) la prescrizione del rispetto degli orari di apertura e chiusura dei locali dove si svolgono le attività di intrattenimento o di inizio e fine della manifestazione/pubblico spettacolo, preventivamente fissati dall'Amministrazione con ordinanza generale;
- c) le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse ed in relazione al tipo di attività posta in essere;
- d) il generale divieto di esporre oggetti o di mostrare attività contrari al buon costume e di arrecare pericolo agli spettatori;
- e) la data entro la quale dovrà essere improrogabilmente montata e smontata l'attrazione.

L'istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio di Polizia Municipale per la concessione di suolo pubblico e per la licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

Il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 T.U.L.P.S. è disposto entro e non oltre i 12 giorni antecedenti l'inizio degli spettacoli.

L'eventuale rinuncia dovrà pervenire per iscritto entro e non oltre i tre giorni precedenti l'inizio degli spettacoli, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. La mancata osservanza dei predetti termini di presentazione della rinuncia, comporterà l'esclusione da eventuali ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni.

La sistemazione delle carovane di abitazione e degli altri mezzi avverrà nel luogo e secondo le disposizioni indicate dagli incaricati comunali. Gli esercenti dovranno provvedere a depositare i rifiuti precedentemente immessi in sacchi di polietilene chiusi negli appositi contenitori.

ART . 9 – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DEPOSITO CAUZIONALE

La tassa occupazione suolo pubblico verrà riscossa dagli agenti di Polizia Municipale secondo le modalità fissate dal relativo regolamento comunale vigente, applicando le tariffe quantificate in base ai disposti annuali della Giunta Comunale.

La tassa è riferita al tendone o ai tendoni per lo svolgimento degli spettacoli e delle esibizioni, ai carraggi utili allo spettacolo, alle scuderie e ai carri per il ricovero degli animali, nonché alle roulottes di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area;

Il richiedente, responsabile dell'attività circense, dovrà prestare:

- a) il deposito cauzionale fissato in €. 300,00 in contanti presso gli Uffici della Polizia Municipale oppure consegnato "brevi manu" agli Agenti di Polizia Municipale che provvederanno alla riscossione contestualmente all'occupazione dell'area. Il deposito dovuto per gli eventuali danni causati all'area in concessione e a garanzia del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, verrà restituito appena accertata la non esistenza di danni;
- b) produrre la marca da bollo necessaria per il rilascio della concessione medesima e della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

CAPO III

PARCHI DIVERTIMENTO

ART. 10 – ATTIVITA' DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI PARCHI DIVERTIMENTO

Per lo svolgimento delle attività proprie degli spettacoli viaggianti (con esclusione dei circhi equestri) e dei parchi divertimento, come definiti all'art. 3 del presente regolamento, viene individuata l'area di Piazza Martiri della Libertà, comprensiva di tutte le sezioni di spazio disponibile.

L'utilizzo della Piazza Martiri della Libertà, stante il nuovo assetto urbano della stessa, potrà avvenire compatibilmente all'osservanza delle prescrizioni tecniche sull'uso della pavimentazione, fornite dai tecnici all'uopo incaricati.

Un'apposita planimetria, allegata al presente regolamento, individua l'ubicazione degli spazi delimitati, disponibili sulla piazza, destinati ai vari giochi ed attrazioni che, per dimensioni e struttura, siano idonei ad occupare dette superfici.

Viene individuata altresì, per lo svolgimento di attività degli spettacoli viaggianti, un'area sita in frazione Mocchie, presso la Piazza antistante la Chiesa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare nuovi siti di collocazione degli spettacoli viaggianti a fronte del verificarsi di circostanze imprevedibili ed urgenti che non consentano l'utilizzo delle aree sopra individuate per motivi di interesse generale riferiti alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico, alla pubblica incolumità o ad esigenze di carattere tecnico/manutentivo.

ART. 11 – DEFINIZIONE DEL PARCO DIVERTIMENTI PROGRAMMATO DI CONDOVE

Per Parco Divertimenti programmato si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante installate sulle aree indicate nell'allegato A in occasione della Festa Patronale di San Pietro in Vincoli e di altre eventuali manifestazioni programmate dall'Ente.

L'Amministrazione comunale determinerà la durata delle manifestazioni.

ART. 12 – DOMANDE DI CONCESSIONE E LICENZE

Gli esercenti attività di spettacolo viaggiante che vogliano installare le loro attrazioni nel periodo della Festa Patronale, fissato secondo i disposti del successivo art. 13, dovranno presentare direttamente al protocollo comunale o trasmettere a mezzo servizio postale, domanda di concessione delle aree in carta da bollo entro il 31 maggio di ogni anno.

Le domande pervenute in data successiva, saranno considerate tardive e archiviate.

Per la data farà fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta.

Le domande di concessione per essere validamente esaminate dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA);
- b) la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare, risultante dall'Autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale;
- c) copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
- d) le dimensioni dell'attrazione da installare complete del vano cassa, le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività, la fotografia dell'attrazione (soltanto per la prima volta salvo modifiche o sostituzioni);
- e) copia autenticata del collaudo annuale dell'attrazione che si intende installare;
- f) il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie;
- g) la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.

Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni sul territorio comunale.

Alle domande dovrà essere allegata fotocopia dell'autorizzazione comunale di esercizio, valida per l'anno in corso, rilasciata dal Comune di residenza.

L'istruttoria delle domande è demandata all'Ufficio di Polizia Municipale.

La licenza di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di P.S. verrà rilasciata al richiedente o suo rappresentante e dovrà contenere:

- il numero di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie per i quali viene rilasciata;
- le prescrizioni del rispetto degli orari di funzionamento del Parco Divertimenti (inizio-fine) come stabiliti all'art. 15 del presente regolamento;
- le prescrizioni che l'autorità locale di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse ed in relazione al tipo di attività posta in essere;
- il generale divieto di esporre oggetti o di mostrare attività contrari al buon costume e di arrecare pericolo agli spettatori;
- la data entro la quale dovrà essere improrogabilmente montata e smontata l'attrazione.

L'inosservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità competente comporterà l'applicazione della vigente normativa sanzionatoria di ordine civile o penale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 27.

Il rilascio della licenza di cui all'articolo 69 T.U.L.P.S. è disposto entro e non oltre i 12 giorni antecedenti l'inizio della Festa Patronale.

ART. 13 – DURATA DELLE CONCESSIONI

Il periodo di concessione delle licenze non potrà essere superiore all'intera durata del Parco Divertimenti programmato, così come individuata dalla Giunta Comunale, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali dello spettacolo viaggiante.

Con esclusione delle situazioni di forza maggiore, la cui attendibilità dovrà essere valutata a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Vigilanza, a carico del titolare che abbandoni la manifestazione, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, sarà applicata l'esclusione definitiva dalle assegnazioni degli anni successivi.

ART. 14 – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DEPOSITO CAUZIONALE

Per la tassa occupazione suolo pubblico valgono le disposizioni di cui al precedente art. 9 comma 1). La tassa è riferita alle attrezzature e carraggi utili all'attività di spettacolo, nonché alle roulotte di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area.

Il richiedente, responsabile dell'attrazione dovrà produrre la marca da bollo necessaria per il rilascio della concessione medesima e della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;

Il deposito cauzionale sarà costituito mediante polizza assicurativa fidejussoria individuale o cumulativa, comprendente i seguenti elementi:

- copertura assicurativa non inferiore ai 10/15 gg. (durata della Festa e oltre);
- causale espressamente indicata a tutela degli eventuali danni prodotti all'integrità della pavimentazione della Piazza;
- massimale di copertura pari almeno ad € 50.000,00.

ART. 15 – ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI PER L'UTILIZZO DELLE AREE

L'utilizzo delle aree individuate ai precedenti artt. 7 e 10 è soggetto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- divieto di superare i confini dell'area concessa in uso;
- i carraggi e le carovane al seguito di tutti i tipi di spettacoli viaggianti dovranno essere sistemate nell'area verde sita in Via Partigiani Georgiani, nello spazio attiguo all'area ecologica posta nella medesima via. Fa eccezione il carraggio di vigilanza che è ammesso sull'area destinata a pubblico spettacolo (max n. 2 roulotte). Dal predetto obbligo è fatto salvo quanto disposto al precedente art. 7 comma 2 (valevole nella fattispecie anche per le attrazioni del parco divertimenti) circa l'interdizione dall'accesso all'area dovuta a motivi di sicurezza o pericolosità;
- obbligo per il titolare di licenza per l'attività di spettacolo viaggiante, di assumere tutte le cautele di ordine tecnico necessarie a garantire protezione adeguata alla pavimentazione dell'area concessa in uso, al fine di preservarne l'integrità;
- il titolare dell'attrazione dovrà disporre apposito telone di dimensioni pari alla superficie occupata dall'attrazione stessa, al fine di preservare la pavimentazione;
- obbligo per le grandi e medie attrazioni di utilizzare idonei accorgimenti al fine di distribuirne i carichi e divieto assoluto di danneggiare la pavimentazione con picchetti o quant'altro;

- l'area avuta in concessione dovrà essere restituita alla scadenza prevista nelle medesime condizioni sussistenti alla consegna. Eventuali modifiche, alterazioni o danneggiamenti del sito affidato dovranno essere sanati ad opera del titolare della licenza;
- gli orari di funzionamento del Parco Divertimenti sono articolati come di seguito riportato, nel rispetto dei limiti della normativa in materia di inquinamento acustico:
- l'orario di inizio del Parco Divertimenti è previsto come segue:
 - al mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.00
 - al pomeriggio a partire dalle ore 16.00
- gli impianti sonori delle varie attrazioni presenti nel Parco Divertimenti potranno funzionare:
 - a) fino alle ore 23.00 di tutti i giorni festivi;
 - b) fino alle ore 23.00 di tutti i giorni prefestivi (intendendosi come tale anche il venerdì);
 - c) fino alle ore 22.00 di tutti i giorni feriali;
 - d) fino alle ore 22.00 di tutti i giorni festivi che precedono un giorno lavorativo;
 - e) la continuazione dell'attività, ad impianti sonori spenti, potrà proseguire fino alle ore 00.30 (orario di chiusura del Parco):

Nel caso di inadempienza al presente disposto l'Amministrazione provvederà di propria iniziativa al ripristino dello status quo, rivalendosi, nei modi consentiti dalla legge, sul diretto responsabile. In presenza di più concessionari e qualora non venga individuato il responsabile del danno, il risarcimento verrà ripartito in parti uguali tra i concessionari stessi, avvalendosi delle cauzioni prestate a garanzia degli impegni contratti con l'Amministrazione. Il concessionario sarà escluso da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo di sei anni.

Prima e dopo l'allestimento del parco divertimenti o di qualunque altro spettacolo viaggiante, verrà effettuato congiuntamente da un Responsabile comunale e da un rappresentante dei giostrai, apposito sopralluogo del sito utilizzato al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature sono riservati tre giorni immediatamente precedenti e successivi rispettivamente all'inizio della Festa ed alla chiusura del parco divertimenti.

CAPO IV

MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONE DELLE AREE

ART. 16 - UFFICI COMPETENTI

All'ufficio di Polizia Municipale è affidato il controllo:

- dell'ordine pubblico;
- delle normative di pubblica sicurezza;
- dell'osservanza delle norme relative all'uso degli apparecchi sonori compreso il rispettivo orario di inizio e fine, allo scopo di tutela e prevenzione dall'inquinamento acustico;
- della sistemazione delle carovane di abitazione;
- del rispetto delle norme igienico/sanitarie, compresa la rimozione dei rifiuti.

All'ufficio Tecnico comunale, ivi compreso il personale tecnico/manutentivo, è affidata:

- la gestione e la verifica degli aspetti tecnici collegati allo svolgimento delle attività proprie degli spettacoli viaggianti;
- l'osservanza delle norme di carattere tecnico in specie riguardanti l'eventuale possesso della dichiarazione di conformità degli impianti alla L. n. 46/90 e, qualora necessario, del certificato antincendio.

L'inosservanza delle normative enunciate nel presente articolo potrà comportare, secondo l'inadempienza commessa, l'applicazione di sanzioni pecuniarie, la revoca della concessione, il ripristino dei luoghi a spese del concessionario, l'esclusione dalle aree comunali compatibilmente con quanto stabilito anche all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 17 – COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Ai sensi del D.P.R. n. 311/2001 recante il “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.....” è istituita la Commissione Comunale di Vigilanza competente, tra l'altro, sia ad esprimere il parere preliminare sui progetti di nuovi locali ed impianti di pubblico spettacolo ovvero relativi a modifiche sostanziali dei locali e degli impianti già esistenti sia a verificare, in sede di sopralluogo, la rispondenza dei locali e degli impianti in argomento sotto il profilo della solidità della sicurezza e dell'igiene pubblica.

Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei geometri nella quale si attesti la rispondenza del locale e dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

ART. 18 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' fatto divieto di:

- occupare le aree destinate agli spettacoli viaggianti o ai parchi divertimento prima di aver ottenuto la prescritta concessione;
- installare ed esercitare un'attrazione in una posizione diversa rispetto a quella assegnata;
- variare le misure di ingombro dell'attrazione interessata, indicate sull'istanza di partecipazione;
- cedere a terzi estranei, anche sottoforma di sub-concessione, la gestione dell'attrazione che potrà essere condotta esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai componenti il suo nucleo familiare, dai propri dipendenti;
- tenere comportamenti scorretti con l'utenza e con gli altri gestori di attrazioni;
- installare giostre e/o attrazioni nelle quali vengano utilizzati animali vivi con la funzione di attrazione e/o di premio.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi, solo quando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio Vigilanza.

Le richieste di cambio di attrazione di qualsiasi tipo sono sempre e comunque subordinate alla disponibilità di spazi all'interno dell'area destinata a parco divertimenti e alla condizione che la nuova attrazione non impedisca o intralci il posizionamento delle altre già presenti nel parco.

Fermo restando quanto previsto nella piantina allegata al presente regolamento, sarà facoltà dell'Ente, in presenza di posti vacanti, ridistribuire i medesimi in base alla cronologia delle domande pervenute e non accolte ed alla tipologia delle attrazioni previste, conformemente ai criteri enunciati dal presente regolamento, ispirati dalla normativa vigente e dalle esigenze delle categorie dei lavoratori degli spettacoli viaggianti.

ART. 19 – SUBINGRESSO

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi e/o decesso del titolare comporta di norma il trasferimento dei diritti acquisiti dal cedente. Il subentrante conserverà il punteggio di anzianità maturato dal cedente.

Lo stesso dovrà inoltre gestire l'attrazione per almeno tre anni prima di chiedere un eventuale cambio della stessa. Il trasferimento deve essere documentato allegando copia dell'atto di cessione, regolarmente registrato nonché copia dell'autorizzazione comunale con l'indicazione dell'attività rilevata.

ART. 20 – RAPPRESENTANZA

In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Responsabile dell'Area Vigilanza, documentando la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività e richiedere l'autorizzazione a essere rappresentato nell'esercizio, segnalando la durata e le generalità complete del rappresentante.

Il Responsabile del Servizio Vigilanza, valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza. Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare. E' ammessa la presenza di componenti del nucleo familiare del titolare o dipendenti regolarmente assunti.

Il titolare della concessione che non invia e/o presenta la comunicazione del comma 1 del presente articolo o fa ricorso al rappresentante senza che ne sussista la necessità, incorrerà nella immediata revoca della concessione ed alla esclusione da ulteriori concessioni per il futuro.

Incorrerà nelle sanzioni di cui al comma precedente anche il titolare della concessione che eserciti direttamente in altro luogo, attività dello spettacolo viaggiante, usufruendo dello stesso nulla-osta, durante il periodo in cui fa ricorso al rappresentante.

ART. 21 – GRADUATORIA - CRITERI

Per la manifestazione ricorrente della Festa Patronale di San Pietro in Vincoli, il Servizio Polizia Municipale, entro la data del 30 giugno di ogni anno, stilerà un elenco di richiedenti e partecipanti con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza e del punteggio attribuito tenendo conto dei seguenti criteri:

1. per ogni anno di frequenza: punti 1;
2. per ogni anno di presentazione della domanda senza concessione: punti 0,2;
3. per ogni concessione sporadica “ una tantum “: punti 0,5;

Sulla base di tale elenco si procederà annualmente agli aggiornamenti secondo i criteri e le norme contenute nel presente regolamento.

La graduatoria sarà stilata in base al punteggio ottenuto in relazione a quanto previsto dal comma precedente ed in riferimento allo stesso tipo di attrazione come distinte al successivo art. 23: a parità di condizioni prevale l'anzianità di mestiere relativa all'attrazione per cui si fa domanda.

L'anzianità di frequenza è individuale, in quanto collegata al soggetto concessionario e continuativa in quanto continua a produrre effetti anche nel caso in cui il titolare sostituisca l'attrazione con altra di tipo diverso.

L'assenza per un solo anno, opportunamente giustificata e preventivamente comunicata all'Ente non pregiudicherà l'anzianità di presenza.

L'assenza per due anni consecutivi, anche se per giusta causa, comporterà l'esclusione dalla manifestazione negli anni successivi.

ART. 22 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

L'assegnazione delle aree viene effettuata dal Responsabile del Servizio Vigilanza in relazione alle effettive disponibilità di spazio del parco come individuate nella piantina allegata al presente regolamento e in base ai seguenti criteri:

- a) assegnazione ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al precedente articolo, presentano la maggiore anzianità rispetto agli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
- b) rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni possiedano pari requisiti;

- c) assegnazione ad attrazioni costituenti novità. La concessione in tal caso non concreterà il requisito di anzianità di frequenza.

L'eventuale rinuncia dovrà essere formalmente comunicata all'Ente e pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per la manifestazione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso verrà considerata la data del timbro postale o della registrazione al protocollo. Al medesimo esercente non potrà essere concesso il piazzamento di più di un'attrazione, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART . 23 – DISTINZIONE DELLE ATTRAZIONI

Le attrazioni ammissibili al parco divertimenti, secondo l'attuale disposizione del sito allo scopo individuato e secondo il disposto della vigente normativa in materia, sono individuate fino al numero massimo come sotto indicato e vengono differenziate in base alle tipologie fissate dall'elenco attività spettacolari – attrazioni e trattenimenti approvato con Decreto Interministeriale – aggiornato al 8.05.2001 – che si allega in copia al presente regolamento:

GRANDI ATTRAZIONI	N. 3	
MEDIE ATTRAZIONI	N. 4	
PICCOLE ATTRAZIONI	N. 5	Sono ammissibili fino al numero massimo di 2 per tipologia
PADIGLIONI DOLCIARI	N. 2	(torrone,dolciumi tipici...)

La suddetta distinzione potrà essere soggetta a modifiche e variazioni a discrezione dell'Amministrazione, per motivi di interesse generale.

ART. 24 – ATTRAZIONI NOVITA'

Per attrazione di novità si intende quella attrazione, inclusa nell'elenco ufficiale redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello spettacolo, che presenti caratteristiche nuove e tali da non risultare simile ad altre già esistenti sulla piazza; essa deve essere in grado di suscitare, per caratteristiche tecniche, interesse e richiamo e non deve aver frequentato il Parco nei 5 anni precedenti.

Nel novero delle piccole, medie e grandi attrazioni, di cui al precedente art. 23, è previsto l'inserimento di n° 1 giostra novità, a fronte di regolare istanza presentata secondo i disposti del presente regolamento. L'inserimento della giostra novità nel Parco divertimenti comporterà, l'eliminazione dalla graduatoria formulata, di una giostra appartenente alla medesima categoria della novità con minore anzianità di mestiere.

A fronte di una pluralità di richieste, per l'inserimento della giostra novità, a parità di condizioni, prevarrà il requisito dell'anzianità di mestiere risultante dalle documentazioni presentate.

La relativa autorizzazione, concessa “ una tantum “, non produrrà l'acquisizione di alcun diritto per gli anni successivi.

Fermo restando la distinzione di cui all'art. 23, non si potrà prescindere dal fissare, nel Parco divertimenti, le vie d'uscita e dal rispetto delle norme di pubblica sicurezza, anche se a discapito del piazzamento di una o più attrazioni.

ART. 25 – USO DI APPARECCHI SONORI

In tutti i parchi di divertimento che verranno allestiti nel Comune le emissioni sonore derivanti da microfoni, altoparlanti, amplificatori, dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nella licenza di polizia amministrativa.

ART. 26 – BANCHI E PADIGLIONI DOLCIARI

Sono considerate attività complementari ai parchi divertimenti programmati i banchi e i padiglioni dolciari.

I banchi e i padiglioni dolciari possono essere inseriti nell'area, oppure, nelle immediate adiacenze del parco stesso. Essi rispettano tutte le norme del presente regolamento, nonché le norme legislative che disciplinano il commercio su aree pubbliche e quelle in materia igienico-sanitaria.

Alle domande che dovranno essere redatte in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del presente regolamento dovranno essere allegate le fotocopie:

- dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- dell'autorizzazione sanitaria relativa all'auto banco e/o padiglione.

Il nominativo di ogni richiedente verrà inserito in graduatoria tenendo conto delle disposizioni vigenti per il Commercio su Aree Pubbliche. Ciascun esercente, secondo l'ordine di graduatoria, ha diritto a scegliere fra i posti disponibili. Verranno assegnati solo ed esclusivamente i posti in organico. Eventuali rinunciatari saranno sostituiti solo in caso di domande in lista di attesa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento comporterà, nei casi più gravi, la revoca della concessione e l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale. Sono fatti salvi i casi particolari specificamente individuati dalla legge.

ART. 28 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di legge relative alla materia degli spettacoli viaggianti, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, all'Ordinamento degli Enti Locali DLGS n. 267/00 e s.m.i. ed a qualunque altra disposizione vigente di ordine civilistico o penalistico.

ART. 29 – NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari vigenti in materia e con lo stesso contrastanti.

ART. 30 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della Legge n. 675/96 e s.m.i. , il trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'applicazione del presente regolamento verrà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

ART. 31 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 32 NORMA TRANSITORIA

L' applicazione delle presenti norme regolamentari si intende effettuata facendo salve l'introduzione di nuovi disposti normativi in materia e la facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare eventuali disposizioni risultanti, nella loro pratica applicazione, non adattabili alla realtà condovese.

ALLEGATO A

AREE PUBBLICHE IN CUI E' CONSENTITO, SU CONCESSIONE, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

CIRCHI EQUESTRI

AREA INDIVIDUATA	DIMENSIONE IN MQ.	SERVIZI CONNESSI
Area verde sita in Via Partigiani Georgiani, nello spazio attiguo all'area ecologica posta nella medesima via		Allaccio idrico.

PARCHI DIVERTIMENTO E SPETTACOLI VIAGGIANTI

MANIFESTAZIONE	AREA INDIVIDUATA	DIMENSIONE IN MQ.	SERVIZI CONNESSI
	P.za Martiri della Libertà		Allaccio idrico, servizi igienici
	Fraz. Mocchie – Piazza della Chiesa		Allaccio idrico, servizi igienici

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	Pag. 2
Art. 2 – Fonti normative	Pag. 2
Art. 3 – Spettacoli viaggianti	Pag. 2
Art. 4 – Disciplina relativa agli spettacoli e trattenimenti pubblici	Pag. 3
Art. 5 – Definizioni e categorie	Pag. 3
Art. 6 – Imprese di nazionalità straniera	Pag. 4

CAPO II – CIRCHI EQUESTRI

Art. 7 - Attività dei circhi equestri	Pag. 5
Art. 8 – Domanda di concessione e licenza	Pag. 5
Art. 9 – Tassa occupazione suolo pubblico e deposito cauzionale	Pag. 6

CAPO III – PARCHI DIVERTIMENTO

Art. 10 – Attività degli spettacoli viaggianti e dei parchi divertimento	Pag. 7
Art. 11 – Definizione del parco divertimenti programmato di Condove	Pag. 7
Art. 12 – Domande di concessione e licenze	Pag. 7
Art. 13 – Durata delle concessioni	Pag. 9
Art. 14 – Tassa occupazione suolo pubblico e deposito cauzionale	Pag. 9
Art. 15 – Adempimenti ed obblighi per l'utilizzo delle aree	Pag. 9

CAPO IV - MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONE DELLE AREE

Art. 16 – Uffici competenti	Pag. 11
Art. 17 – Commissione comunale di vigilanza	Pag. 11
Art. 18 – Divieti e prescrizioni	Pag. 12
Art. 19 – Subingresso	Pag. 12
Art. 20 – Rappresentanza	Pag. 12
Art. 21 – Graduatoria - Criteri	Pag. 13
Art. 22 – Assegnazione degli spazi	Pag. 13
Art. 23 – Distinzione delle attrazioni	Pag. 14
Art. 24 – Attrazioni novità	Pag. 14
Art. 25 – Uso di apparecchi sonori	Pag. 15
Art. 26 – Banchi e padiglioni dolciari	Pag. 15

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Sanzioni amministrative accessorie	Pag. 16
Art. 28 – Norma di rinvio	Pag. 16
Art. 29 – Norme abrogate	Pag. 16
Art. 30 - Tutela dei dati personali	Pag. 16
Art. 31 – Entrata in vigore	Pag. 16
Art. 32 – Norma transitoria	Pag. 16
ALLEGATO A – Aree pubbliche in cui è consentito, su concessione, l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante	Pag. 17